

Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2021, n. 1-3060

Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 13 - operazione 13.1.1 (Indennita' compensativa per le zone montane). Campagna 2021.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica

del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 17 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2022 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020, che ha approvato la vigente modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte;

la deliberazione della Giunta regionale n. 23-2324 del 20 novembre 2020 che ha recepito le vigenti

modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2020)7883 del 6 novembre 2020;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, che ha istituito in Piemonte l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'articolo 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che modificava la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituendo l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la deliberazione della Giunta regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione (CE) n. 885/2006;

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, che riconosce l'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;

il PSR 2014-2020 del Piemonte, che individua l'ARPEA quale agenzia di pagamento accreditata.

Considerato, pertanto, che l'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa" del PSR 2014-2020 rientra nelle competenze istituzionali dell'ARPEA.

Dato atto che, come previsto dal Programma di Sviluppo rurale della Regione Piemonte, nel periodo di programmazione 2014-2020 sono stati aperti sei bandi dell'indennità compensativa con i quali, fatte salve le minori spese di cui sotto, si è esaurita la disponibilità finanziaria programmata nel medesimo periodo;

considerati i ritardi, a livello nazionale, nella predisposizione del piano di riparto delle risorse destinate ad ogni Stato Membro dall'allegato I del regolamento (UE) n.2220/2020, da assegnare alle singole regioni per il biennio 2021-2022, che stanno comportando, di conseguenza, lo slittamento dell'invio ufficiale delle modifiche del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte alla Commissione UE;

ritenuto necessario, al fine di concedere agli agricoltori un adeguato periodo di tempo per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento (anno 2021), di anticipare l'apertura del bando dell'operazione 13.1.1, senza peraltro impegnare l'amministrazione in caso di mancata approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020.

Dato atto che:

- l'erogazione degli aiuti previsti nella scheda della misura M13 è subordinata all'assegnazione delle relative risorse per la Regione Piemonte sulla base del riparto, in corso di predisposizione a

livello nazionale e all'approvazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea;

- i soggetti che intenderanno aderire al bando 2021 dovranno dichiarare in modo esplicito, nella domanda di sostegno, di non attivare in nessuna sede rivendicazione alcuna nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea nel caso in cui non sia possibile integrare la dotazione finanziaria del bando a causa della mancata assegnazione delle risorse aggiuntive per gli anni 2021 e 2022 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o per mancata approvazione della relativa modifica del Programma.

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020, di demandare al Settore A1615A Sviluppo della Montagna, facente parte della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio, l'apertura del Bando 2021 per l'operazione 13.1.1, secondo le modalità e i criteri descritti nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 23-2324 del 20 novembre 2020.

Preso atto della D.D. A16 172 del 26/03/2021 con la quale è stato accertato il minore utilizzo delle risorse stanziato con il bando 2019 della Misura 13 del PSR 2014 – 2020, conseguente alle istruttorie svolte dagli uffici competenti in applicazione delle disposizioni dei relativi bandi, complessivamente ammontanti a 550.000,00 euro.

Ritenuto pertanto di destinare al bando 2021 dell'indennità compensativa la somma di 550.000,00 euro come sopra accertata, ripartita, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 237.160,00, quota statale per euro 218.988,00 e quota regionale per euro 93.852,00.

Dato atto che l'integrazione della dotazione finanziaria del bando, da attuarsi con successivo atto deliberativo, è subordinata all'assegnazione alla Regione Piemonte delle risorse per gli anni 2021 e 2022 del PSR 2014-2020, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziato sull'apposito capitolo di spesa viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'organismo pagatore.

Preso atto che la quota regionale attualmente stanziata, pari ad euro 93.852,00, ha trovato copertura nella Missione 16 Prog. 1 - Imp. 58/2020 del Capitolo 219010.

Considerato inoltre che la quota regionale di euro 93.852,00, unico onere a carico del bilancio regionale, è già stata liquidata ad Arpea in applicazione delle disposizioni relative al bando 2019 della Misura 13.

Dato inoltre atto che le modalità per l'accesso all'indennità compensativa per le zone montane sono descritte nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 con la quale sono state parzialmente riorganizzate le strutture del ruolo della Giunta Regionale;

preso atto che le strutture non ricomprese nell'allegato I alla deliberazione della Giunta regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 non hanno subito alcuna modificazione sostanziale ad eccezione della variazione tecnica del codice di riferimento;

considerato quindi che le attività di gestione delle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20-6838 del 11 maggio 2018, sono confermate al Settore Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica il quale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019, assume il codice di riferimento A1713C;

preso atto per quanto precedentemente esposto, che il Settore A1713C (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) facente parte della Direzione Agricoltura è competente al ricevimento e all'ammissione delle domande di sostegno/pagamento dell'operazione 13.1.1 del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte.

Sentite le competenti Organizzazioni Agricole in data 25 marzo 2021.

Visto l'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone il termine di trenta giorni come termine ordinario per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nel caso in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo non prevedano un termine diverso;

considerato che le suddette amministrazioni possono individuare termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 241/1990;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti;

visto l'articolo 8, comma 8 della L.R. 14/2014 il quale stabilisce che, se il procedimento è ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente o dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda.

Sulla base di tali premesse ed al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 241/1990 ed all'articolo 8, commi 1, 6 e 7 della legge regionale 14/2014, si dà atto che nell'ambito del PSR 2014 – 2020 il Settore A1615A Sviluppo della Montagna è competente ai sensi della D.G.R. n. 4 - 439 del 29 ottobre 2019 per il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 – operazione 13.1", il cui termine finale viene stabilito in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Visti inoltre:

la Legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

la Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie”;

la D.G.R. 26-2777 del 15.01.2021 - Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di demandare al Settore A1615A Sviluppo della Montagna facente parte della Direzione regionale A1600A Ambiente, Energia e Territorio, l'apertura del Bando 2021 dell'operazione 13.1.1 (Indennità compensativa) secondo le modalità e i criteri descritti nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 23-2324 del 20 novembre 2020;
- di destinare al bando 2021 relativo all'operazione 13.1.1 “Indennità compensativa” la somma di 550.000,00 euro come accertata in premessa, ripartita ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 237.160,00, quota statale per euro 218.988,00 e quota regionale per euro 93.852,00;
- di stabilire che la dotazione finanziaria del bando avviato ai sensi della presente deliberazione potrà essere integrata, con successivo atto deliberativo, in seguito all'assegnazione alla Regione Piemonte delle risorse per gli anni 2021 e 2022 del PSR 2014-2020, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea;
- di stabilire che alla presentazione della domanda di sostegno dell' Operazione 13.1.1 i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non attivare in nessuna sede rivendicazione alcuna nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea nel caso in cui non sia possibile integrare la dotazione finanziaria del bando a causa della mancata assegnazione delle risorse aggiuntive per gli anni 2021 e 2022 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o per mancata approvazione della relativa modifica del Programma;
- di dare atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) pari ad euro 93.852,00 trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 - Imp. 58/2020 del Capitolo 219010;

- di dare atto che la quota regionale pari ad euro 93.852,00 è già stata liquidata ad Arpea in applicazione delle disposizioni relative al bando 2019 della Misura 13;
- di dare atto che ai sensi della D.G.R. n. 20-6838 dell'11 maggio 2018 e della D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 il Settore A1713C (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) è competente al ricevimento e all'ammissione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13 – Operazione 13.1.1;
- di dare atto che nell'ambito del PSR 2014 – 2020 il Settore A1615A Sviluppo della Montagna è competente ai sensi della D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 per il procedimento “Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 – operazione 13.1”, il cui termine viene stabilito in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)